



## **DISPOSIZIONI PER LA RICETTIVITÀ TURISTICA ALBERGHIERA ED EXTRA ALBERGHIERA**

L'ordinanza del Presidente della Regione del 3 di aprile 2020, all'articolo 1: misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Emilia-Romagna, al punto b) ha specificato quali sono le attività consentite e non consentite per le strutture ricettive.

Di seguito le riassumiamo:

1. Le strutture ricettive alberghiere, le cui attività non è sospesa dal DPCM del 22 marzo 2020, possono erogare solo servizi diversi dall'accoglienza turistica.
2. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extra alberghiere, nonché le altre tipologie ricettive, comunque denominate.
3. Sono escluse dall'obbligo della chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per le seguenti esigenze:
  - a. Gestione dell'emergenza (es. pernottamento di medici, infermieri, ecc.)
  - b. Esigenze collegate alla erogazione di servizi essenziali (imprese autorizzate a svolgere l'attività)
  - c. Strutture che ospitano persone regolarmente registrate al momento dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.
4. Alle strutture aperte sono assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici, per controlli e manutenzione.
5. All'interno delle strutture ricettive restano consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano.